

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 31-07-2007

REGIONE ABRUZZO

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante:
Norme organiche sul teatro di prosa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 46
del 17 agosto 2007

II CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Integrazione alla L.R. n. 5/1999

1. Dopo l'art. 11 della L.R. n. 5/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 11 bis - Funzione della Società Primo Riccitelli 1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell'ambito della Città e della Provincia di Teramo, della Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia e il Comune.

2. Per l'anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.».

(omissis)

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2007